

## Allegato 2 – Definizioni

- **Attivi immateriali:** ai sensi dell'art. 2 punto 30), del Reg.651/2014 sono attivi immateriali gli attivi diversi da attivi materiali o finanziari che consistono in diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale.
- **Avvio dei lavori:** la data del primo impegno giuridicamente vincolante che comporti un'obbligazione pecuniaria per il proponente nei confronti di un fornitore. Costituisce data di inizio progetto qualunque dei seguenti eventi si verifichi prima:
  - I il proponente ha stipulato contratti, emesso ordini o conferme d'ordine, ha sottoscritto e/o inviato al fornitore un preventivo firmato per accettazione, acquistato di beni in conto visione o assunto impegni vincolanti di altra natura per i beni, i servizi e le prestazioni che compongono il progetto;
  - II un fornitore ha emesso un documento di spesa e/o il proponente ha effettuato pagamenti, anche a titolo di acconto/anticipo/cauzione per i beni, i servizi e le prestazioni che compongono il progetto.

La richiesta di permessi, la realizzazione di studi di fattibilità o il versamento di caparre e cauzioni per la partecipazione a procedure competitive (a titolo di esempio aste fallimentari) non sono considerati come avvio dei lavori.
- **Conclusione del progetto:** data dell'ultimo pagamento effettuato a valere sul progetto, che non dovrà essere successiva alla data di fine progetto.
- **Data fine progetto:** data calcolata a partire dalla data di concessione considerando la durata indicata in domanda e le eventuali proroghe concesse.
- **Infrastruttura di Ricerca:** : “per «infrastruttura di ricerca» si intendono gli impianti, le risorse e i servizi connessi utilizzati dalla comunità scientifica per compiere ricerche ad alto livello nei loro rispettivi settori e comprende i principali impianti o complessi di strumenti scientifici e il materiale di ricerca, le risorse basate sulla conoscenza quali collezioni, archivi o informazioni scientifiche strutturate e le infrastrutture basate sulle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni, quali le reti di tipo GRID, il materiale informatico, il software e gli strumenti di comunicazione, nonché ogni altro mezzo necessario per raggiungere il livello di l'eccellenza.” (Regolamento (CE) N. 723/2009 del Consiglio del 25 giugno 2009 relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC), Art. 2 paragrafo a) e s.m.i.)
- **Diritti di proprietà intellettuale:** insieme di diritti legali volti ad assicurare la tutela delle creazioni della mente umana in campo scientifico, industriale e artistico. Possono essere protetti da proprietà intellettuale invenzioni, lavori letterari e artistici, simboli, nomi, immagini e disegni. Il concetto stesso di proprietà intellettuale è a sua volta suddivisibile in almeno due distinte categorie: la proprietà industriale e il copyright.
- **Effetto di incentivazione:** ai sensi dell'art. 6 del Reg. (UE) 651/2014 e s.m.i in coordinamento con la sezione 1.3, lettera jj) e la sezione 3.1.2 della Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2022/C 414/01), gli aiuti concessi in base al presente regime devono avere un effetto di incentivazione, pertanto sono applicabili esclusivamente a quelle attività che il beneficiario altrimenti non avvierebbe in mancanza degli aiuti in questione. Per dimostrare l'effetto di incentivazione il soggetto richiedente, a prescindere dalla sua dimensione, dovrà presentare domanda di aiuto prima dell'avvio dei lavori del progetto o dell'attività.

- **Impresa in difficoltà:** un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze (art. 2, comma 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 come modificato dall'art. 1 (2) del Regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023:
  - nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI che soddisfano la condizione di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b), e soddisfano le condizioni per beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence condotta dall'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e il «capitale sociale» comprende, se del caso, eventuali premi di emissione;
  - nel caso di società in cui almeno alcuni dei soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI che soddisfano la condizione di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b), e soddisfano le condizioni per beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence condotta dall'intermediario finanziario selezionato), qualora abbiano perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni dei soci hanno la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE; qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
  - qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
  - nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora negli ultimi due anni:
    - il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e ○ il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

#### - **Indipendenza**

**Impresa:** si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica.

**Impresa autonoma:** Si definisce «impresa autonoma» qualsiasi impresa non classificata come impresa associata ai sensi del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3, dell'Allegato I al Reg. 651/2014.

#### **Art. 2359 c.c. – Società controllate e società collegate**

Sono considerate società controllate:

- 1 le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2 le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

3 le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vin-

coli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

- **Innovazione:** coerentemente alle definizioni dei Manuali di Frascati e Oslo, per “innovazione” si intende l'implementazione di un prodotto/processo/servizio (nuovo o significativamente migliorato). L'innovazione ha dunque l'obiettivo di conseguire una “standardizzazione” del prodotto/processo/servizio in vista di un utilizzo a regime da parte dell'impresa o della prima transazione commerciale, traguardando l'effettivo raggiungimento del mercato. Ne consegue che la fase di R&S risulta “incorporata” nel processo più generale dell'innovazione, il quale include ad esempio anche la fase di industrializzazione attraverso la ricerca di una “ricetta” di produzione ottimale sotto il profilo tecnico, economico e di mercato.
- **Normali condizioni di mercato:** ai sensi dell'art. 2, punto 39) bis del Reg. 651/2014 si definisce alle normali condizioni di mercato una situazione in cui le condizioni relative alle operazioni tra i contraenti non differiscono da quelle che sarebbero applicate tra imprese indipendenti e non contengono alcun elemento di collusione. Qualsiasi operazione che risulti da una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria è considerata rispondente al principio delle normali condizioni di mercato.
- **Organismo di ricerca (OdR):** un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati.
- **Unità locale attiva e produttiva**
  - Attiva:** unità dotata di strumenti e attrezzature, con personale dedicato e utenze registrate (telefonica, elettrica...).
  - Produttiva:** è presente un immobile per usi industriali o artigianali in cui si realizza abitualmente attività di produzione di beni e servizi, con personale e attrezzature stabilmente collocate e usate per il progetto.